Trasporto di animali non idonei: Inquadramento normativo, casistica e provvedimenti

A cura di
Roberto Bennati
Vicepresidente LAV

Premessa

- Inquadramento normativo e compiti dei soggetti della filiera
- Casistica su alcune specie e relativi provvedimenti
- Breve trattazione del rapporto tra norma speciale e norma penale applicata al trasporto

Per ogni momento della filiera sono state previste norme relative al benessere

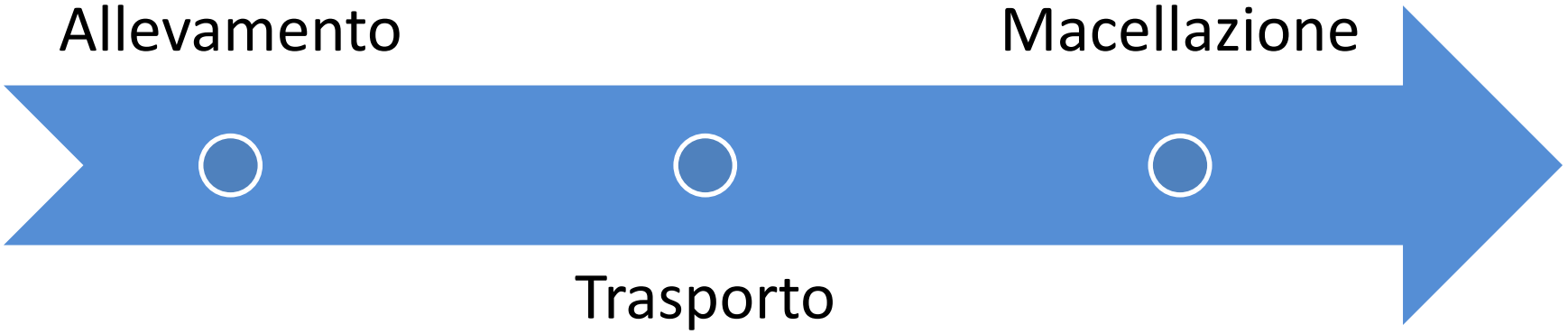

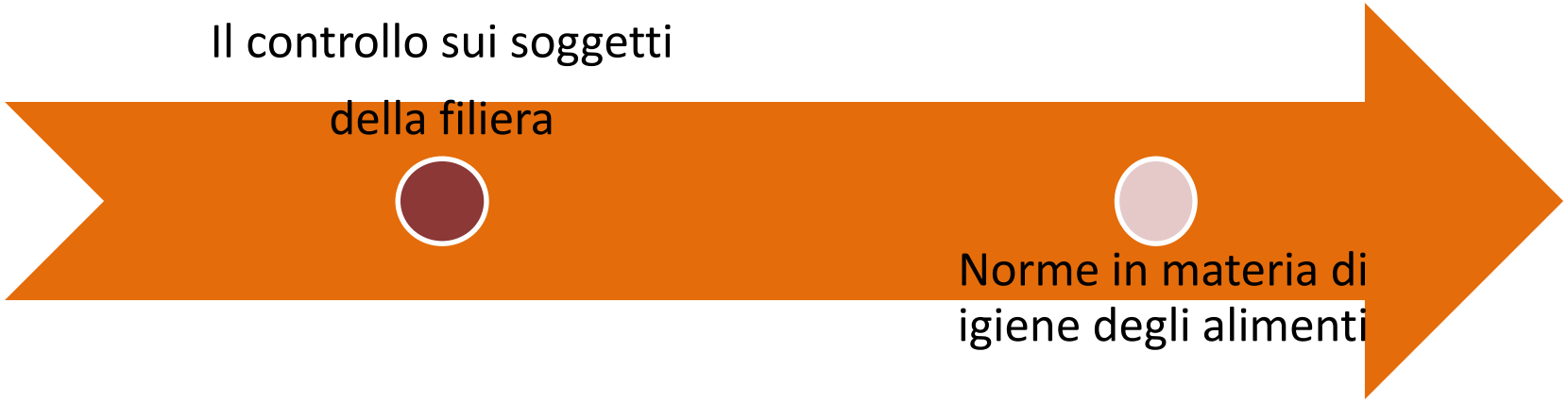

Benessere su tutta la filiera

Allevamenti

Direttiva 98/58/CE
Protezione degli animali negli allevamenti

Decreto Legislativo 26 MARZO 2001 N° 146

Trasporto

Regolamento 1/2005
Protezione degli animali durante il trasporto

Decreto Legislativo n. 151 /2007.

Macellazione

Direttiva 93/119/CE
Protezione degli animali durante la macellazione
Dal prossimo anno Regolamento 1099/2099

Decreto Legislativo n. 333 /98.

Norme trasversali

Norme in materia di igiene degli alimenti

- **Regolamento (CE) N. 853/2004 norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.**
- **Regolamento (CE) N. 852/2004 norme specifiche in materia di igiene degli alimenti**

Norme sui controlli

- **Regolamento (CE) N. 854/2004 norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.**
- **Regolamento (CE) N. 882/2004 norme sui controlli sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali**
- **Compiti ispettivi e di controllo previsti dalle norme specifiche per ogni settore**

Norme di riferimento

Legislazione penale relativa al maltrattamento degli animali

Legge 189/2004

Art. 544 – art 727

Applicabile in concorso con norma speciale

Requisiti negli allevamenti

DLGS 26 MARZO 2001 N° 146 (= Attuazione della Direttiva 98/58/CE)

Art.2

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) **adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;**

Requisiti negli allevamenti

DLGS 26 MARZO 2001 N° 146 (= Attuazione della Direttiva 98/58/CE)

Allegato

Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario"

SANZIONI DLGS N° 146 /2001

Art.7

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

Requisiti nel trasporto
Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

Art. 3

Condizioni generali per il trasporto di animali:
"Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;

(e) il personale che accudisce gli animali (…) espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;"

Requisiti nel trasporto
Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

Art. 6 comma 3

Trasportatori:
"I trasportatori trasportano gli animali conformement e alle specifiche tecniche di cui all'allegato I."

Art. 8

Comma 1:

" I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I **(Commento: disposizioni sull'idoneità al trasporto)** ***e capo III, sezione 1*** **(Commento: trattamento degli animali)** ***riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte."***

Comma 2:

" I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione *e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. (…)".*

Requisiti nel trasporto
Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

Art. 9

CENTRI DI RACCOLTA (= luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati animali provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare)

Comma 1: *"Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1."*

Requisiti nel trasporto
Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

Allegato I, capo I

Idoneità al trasporto: Punto 1

"Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili."

Requisiti nel trasporto
Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

Allegato I, capo I

Casi di non-trasportabilità assoluta

(elencati nell'all. I, capo I, punto 2 del Reg. (CE) 1/2005 - all. 1, capo 1, punto 2 del D.Lgv. 151/2007)

Animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie, in particolare:

animali **non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto**

animali che **presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso**

Requisiti nel trasporto

Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

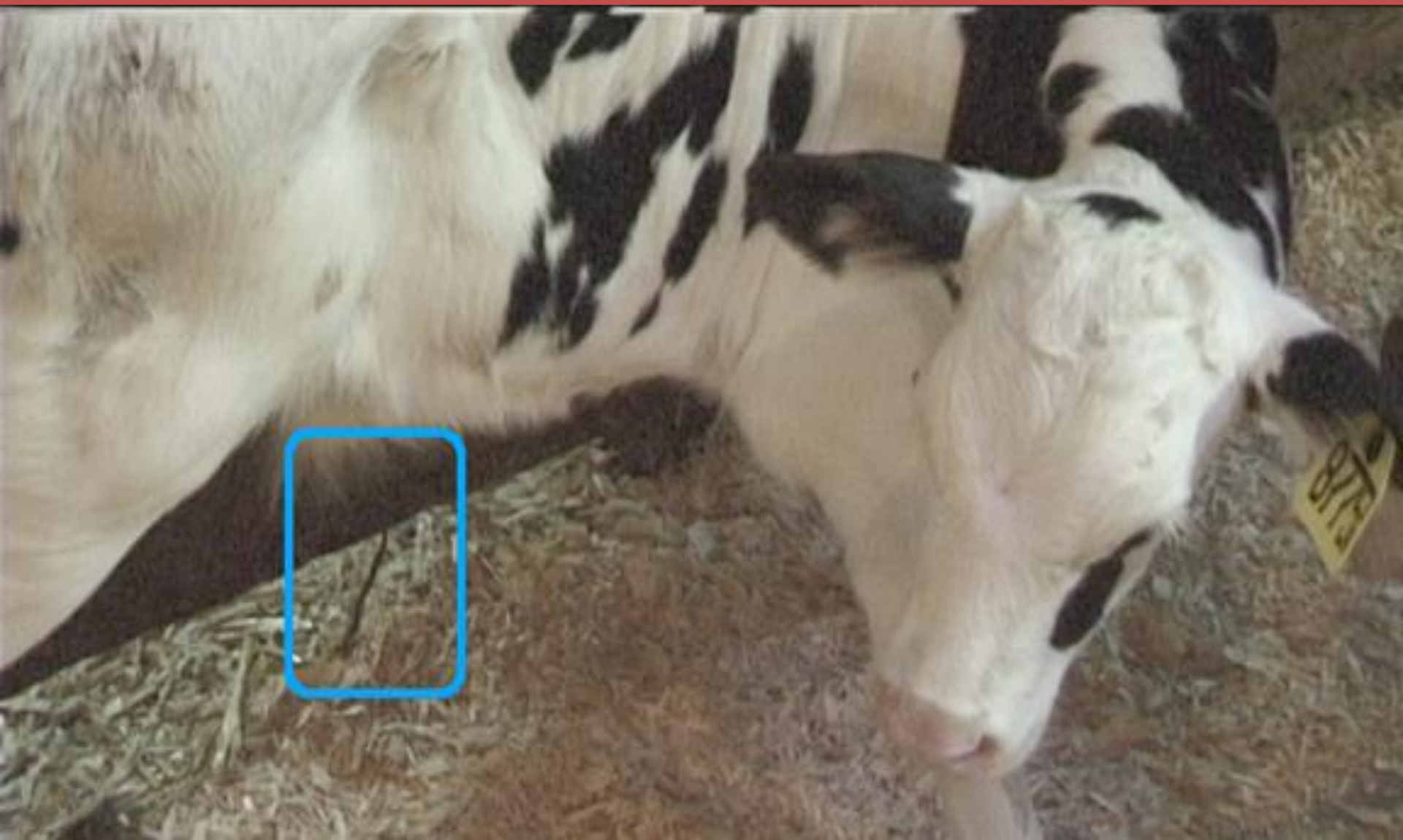

Sono considerati non idonei al trasporto superiore a 100 km:

- **SUINI** di meno di **tre** settimane
- **OVINI** di meno di **una** settimana
- **VITELLI** di meno di **dieci** giorni

Requisiti nel trasporto
Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

➔ **In questi casi <u>non esiste nessuna discrezionalità da parte del allevatore e del veterinario</u>**

In particolare nel caso di animali non in grado di camminare o altre situazioni simili, dove il dolore o l'esaurimento sono manifesti, il veterinario competente non deve autorizzare il trasporto.

➔Gli animali non idonei al trasporto sono sottoposti alla macellazione speciale di urgenza o all'abbattimento **<u>sul posto.</u>**

© 2007 Animals' Angels

Trasportabilità con prescrizione veterinaria

(elencati nell'all. I, capo I, punto 2 del Reg. (CE) 1/2005 - all. 1, capo 1, punto 2 del D.Lgv. 151/2007)

- In casi dubbi il veterinario verifica se l'animale è idoneo al trasporto o meno
- Se l'animale è ritenuto idoneo, in quanto **solo lievemente malato o ferito**, il veterinario deve certificare idoneità del animale mediante apposito modulo **„Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi"**
  - Tale modulo viene anche firmato dal allevatore/detentore e dal trasportatore.
  - Il veterinario rilascia il certificato in duplice copia (una rimane in azienda e l'altra accompagna l'animale al macello)

Allegato 1

ATTESTAZIONE DI IDONEITA' AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI (allegato I, capo I, punto 3)

Il sottoscritto dr. _____ attesta di essersi recato il giorno _____ alle ore _____ presso l'allevamento _____ codice aziendale _____ sito nel comune di _____ di proprietà/condotto dal sig. _____ e di aver autorizzato lo spostamento per la macellazione d'emergenza presso il macello (specificare nome ed indirizzo) _____ dell'animale sotto indicato:

SPECIE	IDENTIFICAZIONE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA

ANAMNESI:

RISULTATO DELL'ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI:

L'INVIO AL MACELLO PUO' AVVENIRE SE SONO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI CARICO E DI TRASPORTO:

1. invio tempestivo al macello;
2. preavviso al veterinario ufficiale dello stabilimento di destinazione
3. carico, scarico e trasporto con mezzi adeguati conformemente al regolamento 1/2005
4. durante le operazione di carico e di trasporto dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all'animale.

Data _____

IL VETERINARIO
(timbro e firma)

_____

Letto e sottoscritto per accettazione
IN FEDE

ALLEVATORE/DETENTORE

.....

IL TRASPORTATORE

.....

Requisiti nel trasporto
Regolamento 1/2005 – DLgs 151/2007

Allegato I, capo III

Pratiche di trasporto – Trattamento degli animali: Punto 1.8

*"**È proibito:***

(a) percuotere o dare calci agli animali;

(b) comprimere parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;

(c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;

*(d) **sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;***

Sanzioni amministrative

DLgs 151/2007

Art. 7. Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

Comma 1.	Comma 3.	Comma 8.
Il trasportatore che viola i requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **2.000 a Euro 6.000.**	Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **1.000 ad Euro 3.000.**	L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **1.000 a Euro 4.000.**

Sanzioni amministrative
DLgs 151/2007

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.

7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Sanzione accessoria art 9
DLgs 151/2007

Comma 1: Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, é soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi.

Comma 3: Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.

Requisiti nella macellazione

Allegato A: Disposizioni applicabili al trasferimento e alla stabulazione degli animali nei macelli

Punto 1.6

All. A

"(…) ***Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto*** *oppure, se ciò è possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.*

Requisiti nella macellazione

Allegato A: Disposizioni applicabili al trasferimento e alla stabulazione degli animali nei macelli

Punto II.2

All. A

"Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. ***Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello*** *in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. (…)"*

Commento:
È quindi vietato in ogni caso di trascinare un animale pienamente cosciente fuori dal veicolo a mezzo di catene ecc.

Sanzioni amministrative

Art.15:
....

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, *(➔ rimanda agli allegati)* all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonche' agli articoli 9 e 10 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duemilioni a lire dodicimilioni.

Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Regolamento (CE) N. 853/2004 - REQUISITI

Allegato II

PUNTO 2.

Le procedure devono garantire che ogni animale o, se del caso, ogni lotto di animali ammesso nei locali del macello:

(…)

f) **sia in condizioni soddisfacenti di benessere al momento dell'arrivo nel macello.**

PUNTO 3.

In caso di inosservanza di uno dei requisiti di cui al punto 2, **l'operatore del settore alimentare deve avvertire il veterinario ufficiale e adottare le misure appropriate."**

Commento:

Un'animale che al momento dell'arrivo nel macello non è in grado di sostenersi in piedi NON *"è in condizioni soddisfacenti di benessere".*

Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Decreto Legislativo 193/2007 - **SANZIONI**

Art 6 del DLgs.vo 193/2007

Art 6 comma 8:

"La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.

Norme in materia di controlli sugli alimenti Regolamento (CE) N. 854/2004 - REQUISITI

- Il Regolamento 854 obbliga i veterinari ufficiali a verificare la conformità alle norme sul benessere degli animali, la protezione degli animali al momento della macellazione e durante il trasporto.

- Inoltre il regolamento indica le misure da intraprendere da parte dei veterinari in caso essi rilevino trasgressioni delle norme relative alla protezione degli animali.

Norme in materia di controlli
Regolamento (CE) N. 854/2004 - REQUISITI

Allegato I, Sezione I, Capo II

COMPITI ISPETTIVI

B. **Ispezione ante mortem**

1. *"(…) (a) il veterinario ufficiale effettua un'ispezione ante mortem di tutti gli animali prima della macellazione;*

(b) l'ispezione ante mortem ha luogo entro 24 ore dall'arrivo al macello e meno di 24 ore prima della macellazione.

2. ***"L'ispezione ante mortem deve in particolare permettere di accertare, riguardo al singolo animale controllato, eventuali segni:***

(a) che il benessere degli animali è stato compromesso.

Allegato I, Sezione I, Capo II

C. Benessere degli animali

- ***"Il veterinario ufficiale verifica la conformità alle pertinenti norme comunitarie e nazionali relative al benessere degli animali, come le norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione e durante il trasporto."***

Norme in materia di controlli
Regolamento (CE) N. 854/2004 - REQUISITI

Allegato I, Sezione II, Capo II

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ISPEZIONI

- 1. *"Il veterinario ufficiale **registra e valuta** i risultati delle attività ispettive.*
- 2. *(a) Se dalle ispezioni emerge ….una situazione che compromette il benessere degli animali, **il veterinario ufficiale ne informa l'operatore del settore alimentare.***
  - *(b) Qualora il problema in questione sorga durante la produzione primaria, **il veterinario ufficiale ne informa il veterinario che assiste l'azienda di provenienza, l'operatore del settore alimentare responsabile di tale azienda** (premettendo che tali informazioni non pregiudicano la possibilità di successivi procedimenti giudiziari) e, laddove opportuno, **l'autorità competente responsabile della supervisione dell'azienda di provenienza degli animali** (…)."*

Norme in materia di controlli

Regolamento (CE) N. 854/2004 - REQUISITI

Allegato I, Sezione II, Capo IV

DECISIONI RIGUARDANTI IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. *"In caso di mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento,* ***il veterinario ufficiale si accerta che l'operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi di tale mancanza.***

2. *Il veterinario ufficiale segue per quanto riguarda l'azione coercitiva un approccio proporzionato e progressivo, che varia dall'emissione di direttive al rallentamento e all'interruzione della produzione, in funzione della natura e della gravità del problema.*

3. *Se del caso,* ***il veterinario ufficiale informa le altre autorità competenti dei problemi in materia di benessere degli animali.***

4. *Qualora rilevi il mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto,* ***il veterinario ufficiale adotta le misure necessarie in conformità della pertinente normativa comunitaria.****"*

Reg. 882/2004 sui controlli veterinari

- **Articolo 54: Azioni in caso di non conformità alla normativa**

1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che

l’operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità

competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.

Reg. 882/2004 - azioni

- Lettera a) «l'imposizione di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire…. *la conformità alle norme sulla salute e sul benessere degli animali»*
- *Lettera e) «la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;»*
- *Lettera h) «qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.»*

Responsabilità/Misure da intraprendere
VETERINARIO UFFICIALE

Il veterinario ufficiale al macello deve accertare che al momento del carico l'animale fosse idoneo o meno:

se non idoneo al momento del carico: c'è l'obbligo di sanzione al detentore e al trasportatore

se ancora idoneo al momento del carico ma si è ferito durante il trasporto: sanzione comunque al trasportatore

Responsabilità/Misure da intraprendere
ALLEVATORE

- prestare le cure dovute all'animale malato/ferito, e se necessario, chiamare un veterinario;

- inviare al macello solo animali idonei al viaggio previsto

- non deve caricare o far caricare animali mediante verricelli o simili.

Responsabilità/Misure da intraprendere
GESTORE DEL MACELLO

(Dec. Lgs. 333/98) impedire lo scarico di animali coscienti con catene/funi

(Reg. 1/2005, Art. 8) verificare rispetto dell'idoneità e trattamento animali" Controllare tutti gli animali che arrivano.

(Reg. 853/2004) deve avvertire il veterinario ufficiale del arrivo di animali "in condizioni non soddisfacenti di benessere" e deve "adottare le misure appropriate" per evitare la reiterazione

Responsabilità/Misure da intraprendere
TRASPORTATORE

Deve trasportare al macello solo animali idonei al viaggio previsto

Non deve caricare o far caricare animali mediante verricelli o simili

Se trasporta animali accompagnati dal certificato "Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi" lo deve firmare anche lui

Non deve trasportare animali in "*condizioni (…) tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili*"

Responsabilità/Misure da intraprendere
ALLEVATORE

- Deve prestare le cure dovute al animale malato/ferito, e se necessario, chiamare un veterinario
- Deve inviare al macello solo animali idonei al viaggio previsto
- Non deve caricare o far caricare animali mediante verricelli o simili
- Per animali lievemente malati/feriti deve chiamare un veterinario per valutare idoneità al trasporto.
- Firmare “Attestazione di idoneità al trasporto

Responsabilità/Misure da intraprendere
VETERINARIO DELL'ALLEVAMENTO

Deve compilare e firmare il certificato "Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi" SOLO nel caso in cui si tratta di animali idonei

Responsabilità Misure da Intraprendere Veterinario ufficiale al macello

CASO 1: ANIMALE A TERRA PRIMA DEL CARICO

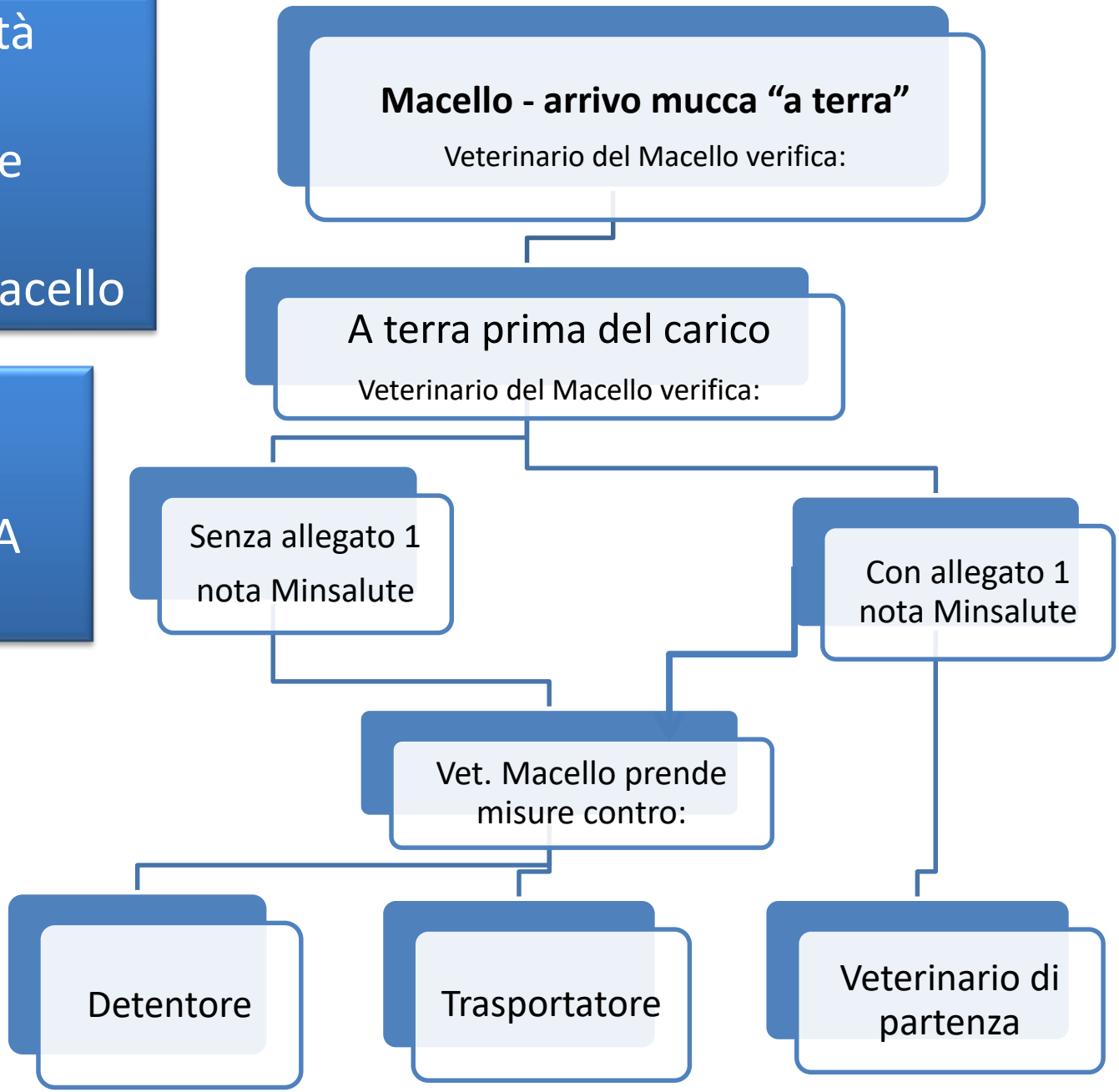

CASO 2: ANIMALE A TERRA DURANTE IL VIAGGIO

Macello Arrivo mucca "a terra"

Veterinario del Macello verifica:

A terra durante il viaggio

Veterinario del Macello verifica:

Animale idoneo al trasporto previsto al momento del carico

= non era da sospettare che sarebbe andato "a terra" durante il trasporto

- I: animale in piena salute (non accom. dall'all.1)

  misure contro trasportatore

- II: animale lievemente malato/ferito ma comunque idoneo al trasporto previsto (con all.1)
  misure contro trasportatore

Animale NON idoneo al trasporto previsto

= saliva il mezzo da solo ma era da sospettare che andava "a terra" durante il trasporto

- II: con all.1 vet macello prende misure contro -detentore, - trasportatore - veterinario di partenza

- I: senza all.1

  vet macello prende misure contro

  - detentore

  - trasportatore

Le nuove linee guida europee

Uno strumento per i medici veterinari presto in diffusione

ALCUNI CASI DI ANIMALI NON IDONEI

PROVVEDIMENTI ADOTTATI